



## Fatto e diritto

La Federazione lavoratori metalmeccanici uniti Confederazione unitaria di base – FLMU CUB propose ricorso, ai sensi dell'art. 28 st. lav., nei confronti di Telecom Italia spa.

Il Tribunale accolse il ricorso e giudicò antisindacale il comportamento dell'azienda consistente nell'aver negato al RSU Giuseppe Ranieri, iscritto al sindacato ricorrente, la concessione dei locali aziendali per un'assemblea sindacale.

Telecom propose opposizione, che il Tribunale rigettò, e quindi appello.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Telecom ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 13 ottobre 2009.

Il ricorso è articolato in due motivi, illustrati anche con memoria per l'udienza.

Il sindacato si difende con controricorso.

Con il primo motivo la società denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc". Il vizio concernerebbe il presupposto secondo il quale vi sarebbe coincidenza tra RSA e RSU.

Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo.

L'eccezione è fondata.

La società ricorrente critica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla questione della identificabilità tra RSU di cui all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1992 ed RSA di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori. Lo fa ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cpc, che prevede il ricorso per cassazione per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Questo tipo specifico di censura concerne pertanto la motivazione della sentenza in ordine all'accertamento di un 'fatto'. E tale fatto deve essere decisivo e controverso.

*Ricorso n. 8105.10  
Udienza 4 ottobre 2011*

Pietro Curzio, *estensore*